

ACCORDO QUADRO

**SERVIZIO DI ANALISI ORGANOLETTICHE, FISICHE, CHIMICO FISICHE, CHIMICHE,
MICROBIOLOGICHE ED ECOTOSSICOLOGICHE ESEGUITO DA ACQUE S.P.A. SU CAMPIONI
PRELEVATI NEL TERRITORIO GESTITO DA ADF S.P.A NELLA PROVINCE DI GROSSETO E
SIENA**

ALLEGATI:

- **Allegato 1** Descrizione attività da eseguire
- **Allegato 2** Elenco prezzi



○ INDICE

OGGETTO E DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO	3
TITOLO I – PARTE GENERALE	3
ART. 1 - “OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO”	3
ART. 2 -“IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO”	3
ART. 3 – “DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO”	3
ART. 4- “DOCUMENTAZIONE”	4
ART. 5- “NORME CONTRATTUALI”	4
ART. 6 – “DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO”	4
ART. 7 – “RESCISSIONE DEL CONTRATTO”	4
ART. 8– “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”	5
ART. 9 - “ESECUZIONE IN DANNO”	5
ART. 10 – “CONTROVERSIE E RISERVE”	5
ART. 11- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 12 – IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO.....	5
ART. 13 – PREZZI CONTRATTUALI	6
ART. 14 – SINISTRI E DANNI.....	6
ART. 15– ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI ACQUE.....	6
ART. 16 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DI ACQUE.....	6
ART.17 RESPONSABILE DEL SERVIZIO	7
ART. 18 OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	7
ART 19 CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 20– PERSONALE	7
ART. 21 DOMICILIO DI ACQUE	8
ART. 22 CONTABILITA'	8
ART. 23 PAGAMENTI.....	8
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI	8



CAPITOLO I

OGGETTO E DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

TITOLO I – PARTE GENERALE

ART. 1 - “OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO”

L'Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di esecuzione di analisi organolettiche, fisiche, chimico-fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, ai sensi delle relative normative, come specificato nell'allegato 2, e di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore nel periodo di validità dell'Accordo, nel campo delle acque destinate al consumo umano, sorgive, superficiali, sotterranee e del ciclo dei reflui. Il servizio ha per oggetto l'attività di ritiro campioni, le determinazioni in laboratorio secondo le metodiche analitiche previste dalla normativa vigente in materia o secondo specifiche concordate tra le parti come riportato negli allegati al presente Accordo Quadro, la digitalizzazione e restituzione dei dati analitici.

L'esecuzione delle analisi è finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti e di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore nel periodo di validità dell'Accordo Quadro e al controllo di gestione.

ART. 2 -“IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'Accordo è stimato in €310.000 (euro trecentodiecimila/00) al netto di IVA. Nel rispetto dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. è stata effettuata la valutazione dei rischi interferenti sui luoghi di lavoro interessati e ne è stata riscontrata l'assenza. Pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00.

La durata del servizio è stimata in mesi 10 (dieci) dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna. Si precisa che il contratto si intenderà scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo netto contrattuale, pertanto nel caso in cui alla scadenza del termine non sia stato raggiunto la somma di contratto, i termini contrattuali sono da intendersi posticipati fino all'esaurimento dell'importo di contratto senza che Acque possa avanzare alcuna pretesa. Si precisa altresì che l'Importo dell'Accordo Quadro è determinato e non superabile, mentre la durata del servizio potrà subire accelerazioni oppure rallentamenti, in relazione alla dinamica delle richieste.

Ognuna delle Parti può recedere da essa, previa comunicazione scritta all'altra Parte, mediante raccomandata A/R o PEC, da effettuarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della data dalla quale non intende più aderire, senza che per ciò possa essere chiamata a rispondere di qualsivoglia responsabilità.

Eventuali modifiche all'Accordo Quadro potranno essere apportate con il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Le Parti concordano che, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata per lo stesso periodo e per lo medesimo oggetto, fatte salve condivise intese di modifiche e integrazioni della Convenzione che dovessero intervenire anche durante la sua durata.

ART. 3 – “DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO”

Acque S.p.A. dovrà impegnarsi ad eseguire tutte le attività descritte nell' **Allegato 1** al presente Accordo e di seguito riassunte:





Acquedotto del Fiora

- a) Ritiro e trasporto presso le sedi del laboratorio di campioni di acqua potabile e reflui.
- b) Esecuzione di analisi organolettiche, fisiche, chimico-fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche secondo le metodiche analitiche in ottemperanza alle vigenti norme in materia.
- c) Digitalizzazione dei dati analitici secondo formato elettronico indicato da AdF S.p.A. e loro restituzione anche su supporto cartaceo o pdf.

Tutte le richieste inerenti le attività descritte nell'allegato 1 e 2 al presente Accordo potranno essere di tipo verbale o telefonico seguite da conferma scritta il primo giorno lavorativo utile e potranno comportare l'esecuzione immediata di una o più attività. Per l'elenco completo dei parametri da sottoporre a controllo, si rinvia all'allegato 2 al presente Accordo.

Acque S.p.A. dovrà tempestivamente segnalare con nota scritta qualunque malfunzionamento delle apparecchiature che ne impedisca il normale esercizio e pertanto non consenta l'esecuzione del servizio. Resta inteso che Acque S.p.A. dovrà garantire in ogni caso il risultato con le scadenze previste nel presente Accordo eseguendo l'analisi a proprio carico e presentando per la preliminare approvazione, le modalità operative per l'esecuzione delle analisi con l'indicazione del laboratorio nel quale si intende eseguirle.

ART. 4- "DOCUMENTAZIONE"

Acque S.p.A. fornirà la descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone in particolare attraverso l'elenco dei metodi di prova e della strumentazione impiegata.

Acque S.p.A. fornirà la dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire il servizio.

ART. 5- "NORME CONTRATTUALI"

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Accordo Quadro, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate, che Acque S.p.A. dichiara di conoscere:

- 1) Lgs. n. 81 del 09.04.2008 recante il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2) D. Lgs. 02.02.2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" modificato dal D. Lgs. 02.02.2002 n. 27 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Lgs. 02.02.2001 n. 31"
- 3) D. Lgs. 152/2006 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento"
- 4) Legge Regione Toscana 31.05.2006 n. 20 e suoi regolamenti attuativi
- 5) Delibera G.R. Toscana 28.02.2005 n. 320 Linee guida per l'applicazione del D. Lgs. 31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano
- 6) Delibera G.R. Toscana 10.03.2003 n. 225
- 7) Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- 8) Metodi analitici per le acque APAT IRSA CNR manuali e linee guida 29/2003
- 9) Norma UNI EN ISO 9001/2008.

ART. 6 – "DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO"

Formano parte integrante del contratto anche se non riportati esplicitamente:

- Accordo Quadro;
- Allegato 1-Descrizione delle attività da eseguire
- Allegato 2.-Elenco prezzi

ART. 7 – "RESCISSIONE DEL CONTRATTO"

Ognuna delle Parti può recedere da esso previa comunicazione scritta mediante raccomandata A/R da effettuarsi almeno 90 (novanta) giorni prima dalla data dalla quale non intende più aderire senza che per ciò possa essere chiamata a rispondere di qualsivoglia responsabilità.

ART. 8– “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”

AdF S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo le normative vigenti.

Acque S.p.A. avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali utilizzati fino a quel momento.

AdF S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del Servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del Servizio (REC) riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del Servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del Servizio o mancata ripresa degli stessi da parte di Acque S.p.A. senza giustificato motivo;
- f) rallentamento del Servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del Servizio/Fornitura;
- i) mancato rispetto delle clausole previste all'allegato 1 "Descrizione delle attività da eseguire";
- l) mancato rispetto delle clausole previste all'art. 20 "Obblighi a carico di Acque";

Il REC evidenzierà tempestivamente a Acque S.p.A. per iscritto in merito ai ritardi o disservizi nell'andamento della fornitura rispetto alla corretta esecuzione degli stessi.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte di Acque S.p.A. dei requisiti per l'esecuzione dei Servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contratti con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta da AdF S.p.A. è fatta a Acque S.p.A. nella forma di raccomandata con avviso di ricevimento o per Pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del Servizio.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da AdF S.p.A. si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile dell'esecuzione del servizio e Acque S.p.A. o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.

ART. 9 - “ESECUZIONE IN DANNO”

Qualora Acque S.p.A. non dia corso all'esecuzione del servizio programmato, ovvero ordinato da AdF S.p.A., anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, AdF S.p.A., ha diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, una o più laboratori operanti nel settore.

ART. 10 – “CONTROVERSIE E RISERVE”

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura ordinaria del Foro competente per territorio.

Acque S.p.A., fatte valere le proprie ragioni nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del servizio senza poter sospendere o ritardare le prove e/o analisi affidate, né rifiutare di eseguire le stesse.

ART. 11- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme del presente Accordo Quadro, vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del fondamentale principio ermeneutico della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 12 – IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO





Acquedotto del Fiora

Il presente Accordo Quadro non è soggetto alle norme relative alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26.10.1972 n. 633) modificato con legge 22.12.1980 n. 884 nonché alla disciplina dell'imposta di registro (D.P.R. 26.10.1972 N. 634).

ART. 13 – PREZZI CONTRATTUALI

L'elenco dei prezzi unitari e omnicomprensivi è riportato nell'Allegato 2 al presente Accordo Quadro; in base ad essi sarà pagato il servizio di cui al presente Accordo Quadro.

Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio da Acque S.p.A., che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso tali da coprire i suoi costi e ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria inerente l'Accordo Quadro.

Le indicazioni e le prescrizioni dell'Accordo Quadro non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi di Acque S.p.A. ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza del servizio. I prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla relativa esecuzione.

ART. 14 – SINISTRI E DANNI

Acque S.p.A. sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione delle attività richieste o per altre cause ad essi conseguenti.

Acque S.p.A. è dotata di apposita polizza assicurativa a copertura della tipologia di danni sopra indicati.

ART. 15– ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI ACQUE

Acque S.p.A. nominerà il proprio Responsabile Tecnico, individuato tra il personale abilitato alla firma dei rapporti di prova ai sensi della normativa vigente, al quale sarà affidata la responsabilità, comunque intesa, del servizio da eseguire. Dovrà perciò comunicare il nominativo del suddetto responsabile per iscritto, con l'atto d'inizio delle prestazioni previste dal presente Accordo Quadro, unitamente a quello dei più stretti collaboratori.

AdF S.p.A. dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento, 24 ore su 24, con Acque S.p.A., che a tale scopo dovrà avere un recapito telefonico fisso, essere fornita di telefax, posta elettronica e di un recapito telefonico mobile del Responsabile Tecnico.

Acque S.p.A. si impegna a:

- ✓ comunicare, i nominativi dei professionisti che sottoscriveranno le analisi regolarmente abilitati alla firma dei referti analitici nonché gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale di appartenenza del Responsabile del Laboratorio;
- ✓ fornire documento indicante l'organizzazione del laboratorio, organigramma, addetti e relative funzioni
- ✓ comunicare eventuali variazioni dei nominativi suddetti che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio.
- ✓ ad aderire ai programmi di prove interlaboratori di cui al punto 5 art 6 D. Lgs 31/01;
- ✓ ad aderire e a partecipare a tutte le fasi del circuito interlaboratorio Unichim su acque di scarico al quale AdF ha aderito come previsto nei protocolli dei controlli delegati sottoscritti con Arpat.
- ✓ ad accettare audit di parte seconda da parte del committente o da parte di Enti di controllo che lo richiedano al committente.

ART. 16 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DI ACQUE

Acque S.p.A., oltre ad essere tenuta per legge a tutte le previdenze di carattere sociale a favore dei propri dipendenti adibiti al servizio, e che pertanto resteranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, esonera contrattualmente AdF S.p.A. da qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, malattia, tubercolosi, ecc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico di Acque S.p.A.: ed a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore dei propri dipendenti, a norma delle leggi e dei regolamenti in materia. All'uopo e per patto espresso, Acque S.p.A. dovrà sempre, oltre che rispondere del proprio, tenere indenne AdF S.p.A. da qualsiasi molestia o danno le possa derivare, anche ad opera di terzi, dall'inosservanza della anzidette norme, e rispondere di eventuali giudizi in luogo e vece di AdF S.p.A.

ART.17 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Acque S.p.A. provvederà alla nomina di un Responsabile Tecnico del presente Accordo Quadro il cui nominativo sarà comunicato per iscritto ad AdF S.p.A. contestualmente alla stipula del contratto.

ART. 18 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico relativo a quant'altro l'impresa entrerà in possesso nello svolgimento del servizio dovranno essere considerati riservati.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del Contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della Società.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART 19 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto

ART. 20- PERSONALE

Acque deve effettuare il servizio con personale idoneo, di provata capacità ed adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse agli obblighi derivanti dal contratto.

In particolare deve provvedersi e servirsi di tutta la mano d'opera occorrente, impegnandosi a comunicare ad AdF S.p.A. i nominativi, le qualifiche, i titoli di studio del personale che è incaricato dell'esecuzione del servizio.

Nell'esecuzione delle operazioni che formano oggetto del presente affidamento, Acque S.p.A. si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del ramo e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui essi si svolgono.

ART. 21 DOMICILIO DI ACQUE

Acque S.p.A. eleggerà il proprio domicilio nella località che sarà indicata nel relativo contratto, in un luogo munito di una linea telefonica attiva 24 ore su 24, idonea anche alla ricezione/trasmissione di fax e posta elettronica.

ART. 22 CONTABILITA'

Acque S.p.A., sulla base di moduli e modalità concordati con AdF S.p.A, dovrà far pervenire con cadenza mensile (entro i primi dieci giorni del mese successivo), un riepilogo dei campioni prelevati nel mese di riferimento con indicazione dell'importo del singolo campione e dell'importo totale. Acque S.p.A. metterà a disposizione di AdF S.p.A un proprio tecnico contabile per le verifiche in contraddittorio. AdF S.p.A validerà la documentazione relativa alle prestazioni eseguite ed invierà a Acque, con periodicità concordata, il riepilogo di cui sopra, debitamente validato e firmato, relativo a campioni prelevati nel mese di riferimento. Entro 30 (trenta) giorni dalla fine del mese al quale si riferisce la documentazione di cui sopra, l'impresa Acque potrà emettere fattura relativa al totale dei servizi prestati nel mese di riferimento. Si ricorda che i prezzi indicati nell'allegato 2 sono comprensivi di tutti gli oneri necessari per gli spostamenti ed i trasporti, le analisi i costi necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni previste dal presente Accordo Quadro nel rispetto delle norme vigenti. Qualora AdF S.p.A abbia la necessità di effettuare analisi di parametri non compresi tra quelli elencati nell'allegato 2, o su matrici non comprese tra quelle indicate nell'Art 1 del presente Capitolato si provvederà a concordare di volta in volta il prezzo con Acque; resta inteso che, qualora i prezzi di volta in volta proposti da Acque S.p.A: venissero giudicati onerosi da AdF S.p.A, questi ha ampia facoltà di avvalersi della collaborazione di altri laboratori di analisi per la loro effettuazione ad un costo inferiore.

ART. 23 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di Bonifico Bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it.

